

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

CAP 98044

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

CCP 11170982

C.F. 00148160831

FAX 0909391847



COPIA DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 6 DEL 13-06-2023

SEGRETERIA

Oggetto: NOMINA DELLA GIUNTA MUNICIPALE E ATTRIBUZIONE DELEGHE AGLI ASSESSORI - NOMINA DEL VICE SINDACO A SEGUITO DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023.

L'anno duemilaventitre il giorno tredici del mese di giugno, nella sede Municipale:

IL SINDACO AVV. Pino Giovanni

PREMESSO:

che il 28 e 29 maggio 2023 in questo Comune si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;

che con Verbale delle Operazioni dell'Adunanza, il Presidente delle Sezioni, in data 30.05.2023, ha proceduto alla proclamazione del Sindaco neo eletto e che, da tale data, lo stesso è entrato in carica ad ogni effetto, assumendo tutte le funzioni attribuitegli dalla vigente normativa in materia;

CONSIDERATO che il Sindaco neo eletto deve procedere alla nomina della Giunta Municipale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 26.08.1992, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, composta dagli assessori già preindicati ai sensi dell'art. 9, comma 4 bis della citata L.R. n. 7/1992;

VISTO l'art. 12 della legge regionale 7/92 come modificato dalle LL.RR. n. 26/93, 35/97 e 6/2011 e s.m.i. ai sensi del quale "il Sindaco eletto nomina la Giunta, comprendendo anche gli assessori preposti all'atto della presentazione della candidatura a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al Consiglio Comunale e alla carica di Sindaco";

VISTO l'art. 12, commi 4 e 6 della L.R. 7/92, come modificato dall'art. 4 della l.r. n. 6/2011 ai sensi del quale "la Giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della Giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La Giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino

al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali”;

DATO ATTO che, qualora il numero dei consiglieri nominati componenti della Giunta risulti superiore al predetto limite, necessariamente il numero dei soggetti che possono mantenere entrambi gli status (consigliere e assessore) deve essere quello previsto dalla norma, dal che ne deriva l'obbligo della opzione dei componenti nominati in eccesso rispetto a detto limite, entro i termini previsti dal comma 2, dell'art. 12, della L.Reg. n. 7/92 (giorni 10);

VISTO l'art. 33 della L. R. n. 142 del 08/06/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), della Legge Regionale 11/12/1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 1 della L. R. n. 3 del 3 aprile 2019 (G.U.R. 12 aprile 2019, n. 16), recante le norme in materia di composizione della Giunta Comunale. Quorum dei votanti per l'elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'art. 33 della richiamata Legge Regionale n. 142/1990 in materia di composizione della Giunta Comunale;

CONSIDERATO:

- che la lettera a), del comma 1, dell'art. 33 della Legge Regionale, n. 142 del 08/06/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), della Legge Regionale 11/12/1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, è stato sostituito, in esecuzione dell'art. 1, comma 1, della Legge Regionale n. 3/2019, nel modo seguente: *“La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero massimo di assessori, stabilito dallo statuto, così individuato: a) nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a quattro;*
- che la legge regionale n. 13 del 25.05.2022 “Legge di stabilità regionale 2022” con il comma 3 dell'art. 13 ha modificato il citato art. 1 comma 1 lett. a) e lett. b) della legge regione n. 3 del 2019 in materia di composizione della giunta comunale disponendo che :” 3. *All'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 3 aprile 2019, n. 3 la cifra "10.000" è sostituita dalla cifra "5.000";*
- che, pertanto, per effetto della modifica legislativa intervenuta, l'art. 33 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e s.m.i. nei comuni con popolazione superiore a 5.000 e pari o inferiore a 30.000 abitanti è modificato in merito alla composizione della giunta comunale fissando il numero massimo degli assessori a **cinque**;

PRECISATO che il comma 3 dell'art. 33 della l.r. n.142/90 come modificata da ultimo dalla citata l.r. 13/2022 dispone che *“in caso di mancato adeguamento dello statuto comunale nel termine di 60 giorni dalla entrata in vigore della legge il numero degli assessori è comunque determinato alla scadenza del termine di cui al presente comma, in quello individuato dal comma 1 dell'articolo 33 della l.142/90, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e della legge regionale n. 48/1991 nel testo sostituito dal comma 1”;*

PRECISATO che alla luce delle modifiche normative intervenute la Giunta può essere composta, oltre che dal Sindaco, da un numero di assessori pari a 05 (cinque);

che al suo interno deve essere in ogni caso garantita la presenza di entrambi i generi;

DATO ATTO che il numero dei consiglieri che può farvi parte non può essere superiore alla metà dei suoi componenti;

VISTO il succitato art. 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e ss. mm. ed ii. laddove richiede, per la nomina ad assessore, il possesso dei requisiti di eleggibilità e l'assenza delle cause di incompatibilità previsti per l'elezione a consigliere comunale e a sindaco; nonché, l'insussistenza di ulteriori situazioni di incompatibilità previste dalla medesima norma;

VISTO l'art. 10 del decreto legislativo 1 dicembre 2012, n. 235, che richiede il possesso dei requisiti di candidabilità anche per ricoprire la carica di assessore comunale (applicabile anche nella regione Sicilia a seguito dell'abrogazione della L. n. 16/1992 richiamata dall'art. 6 della L.R. n. 7/1992 e successivamente dell'art. 58 del D. Lgs. n. 267/2000 e per espressa previsione dell'art. 14 del D. Lgs. n. 235/2012);

VISTO il D. Lgs. n. 39/2013, recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*";

ATTESO che, ai fini dell'assunzione della carica, è d'obbligo, pertanto, rendere le dichiarazioni sulla sussistenza delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità e sull'insussistenza delle cause di incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n. 235/2012 e della L.R. n. 31/1986 e sull'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ex D. Lgs. n. 39/2013 nonché la dichiarazione di non trovarsi nella condizione di cui al comma 5 dell'art. 248 del T.U.E.L.;

RITENUTO doveroso, pertanto, procedere alla nomina della Giunta Municipale e del Vice Sindaco e al conferimento agli Assessori nominati delle relative deleghe delle funzioni amministrative;

VISTE le leggi 142/90 come recepita nella Regione Siciliana, la l.r. n. 30/2000, n. 22/2008, n. 6/2011 e s.m.i.;

VISTO l'art. 12 comma 10 della l.r. n.7/92 e s.m.i.;

VISTA la Circolare nr. 5 del 06.06.2014 dell'Assessorato Regionale Autonomie Locali;

VISTO il D. Lgs. n. 235/2012;

VISTO il D. Lgs. n. 39/2013;

VISTE le norme vigenti in materia e l'Ordinamento Enti Locali vigente in Sicilia;

VISTO il vigente Statuto comunale;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

1. Di nominare alla carica di Assessore del Comune di San Filippo del Mela i sotto elencati Signori e di delegare a ciascuno di essi le funzioni amministrative a fianco indicate:

N. D.	Cognome, nome Luogo e data di nascita	Consigliere Comunale o Soggetto esterno	Attribuzioni delegate
1	Avv. VALENTINO COLOSI Nato a Milazzo il 23.06.1978	Consigliere Comunale	<ul style="list-style-type: none">- Contenzioso- Lavori Pubblici e Urbanistica- Edilizia e Mobilità- Pianificazione Urbana- Risanamento urbano- Politiche giovanili- Consiglio Comunale dei ragazzi- Turismo e Spettacolo- Attività Produttive- Contratto di Fiume e di Costa.
2	Sig. CARMELO FIORELLO	Soggetto esterno	<ul style="list-style-type: none">- Rapporti con il Consiglio Comunale- Formazione

	Nato a Milazzo il 26.04.1972		<ul style="list-style-type: none"> - Smart City - Ufficio Europa - Protezione Civile - Sport - Servizio Civile Universale - Riqualificazione e ricucitura periferie - Rapporti con le Società Partecipate
3	Sig. FERDINANDO VENTO Nato a Palermo il 17.01.1957	Soggetto esterno	<ul style="list-style-type: none"> - Servizio Idrico - Igiene e Sanità - Servizi Cimiteriali - Polizia Municipale - Autoparco - Randagismo e cura animali - Arredo Urbano e Cura del verde pubblico
4	Sig.ra MARIA TERESA ARTALE Nata a San Salvatore di Fitalia il 05.08.1970	Consigliere Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Pari Opportunità - Pubblica istruzione - Associazionismo, Volontariato e Solidarietà - Cultura - Recupero Beni Culturali - Marketing, Promozione territoriale e Sviluppo locale
5	Sig. FRANCESCO IARRERA Nato a Milazzo il 13.09.1981	Consigliere Comunale	<ul style="list-style-type: none"> - Politiche per i Servizi Sociali - Politiche della Famiglia - Politiche del Lavoro - Lavoro Pubblica Utilità e baratto Amministrativo

2. Di nominare alla carica di **Vice Sindaco**, ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge regionale n. 7/1992, l'**Avv. Valentino Colosi**;
3. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4 della L.R. 7/92 e ss.mm.ii., la carica di componente della Giunta è compatibile con quella di Consigliere Comunale;
4. Di avocare a sé quant'altro non attribuito agli Assessori;
5. Di dare atto che gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle funzioni, dovranno prestare giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 45 dell'O.R.EE.LL;
6. Di dare atto che gli assessori nominati provvederanno a rendere le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e insussistenza di situazioni ostative all'esercizio della carica di assessore rese ai sensi degli artt. 7, comma 8 e dell'art. 12 della l.r. 7/1992, dell'art. 10 e 15 del d.lgs. 235/2012 e degli artt. 9 e 10 della L.r. 31/1986 e s.m.i. nonché dichiarazione resa ai fini dell'applicazione dell'art. 20 del d. lgs 8 aprile 2013, n. 39;
7. che gli stessi assessori individuati non incorrono nel divieto previsto dall'art. 4 della l.r. 6/2011, non intrattenendo rapporti di coniugio, o di ascendenza e discendenza, né di parentela e affinità sino al secondo grado con il sindaco, con i consiglieri comunali e con gli altri componenti della giunta;

8. di dare atto che, risultando il numero dei consiglieri nominati componenti della Giunta superiore al limite di cui all'art. 12, comma 4, della L.R. 7/92, ne deriva l'obbligo della opzione dei componenti nominati in eccesso rispetto a detto limite, entro i termini previsti dal comma 2, dell'art. 12, della L.Reg. n. 7/92 (giorni 10);
9. che sono rispettate tutte le prescrizioni di cui all'art. 4 della L.R. 6/2011 in ordine alla rappresentanza di genere ed alla composizione della Giunta Municipale;
10. di notificare il presente provvedimento ai Signori Assessori, al Segretario Generale, ai Responsabili di Area e all'Organo di Revisione Economico-finanziaria;
11. di trasmettere copia della presente determina all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Ufficio Elettorale, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Messina e alla locale stazione dei Carabinieri;
12. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo on-line del sito istituzionale per 15 giorni consecutivi, e nella Sezione "Amministrazione Trasparente- Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico e nella sezione "Organizzazione" sottosezione "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o governo

Dalla Residenza Municipale li, 13 giugno 2023

IL SINDACO

Avv. Giovanni Pino

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE
(Art. 47 c. 1 Legge 8.6.1990, n. 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 6 del 13-06-2023, viene pubblicata all'albo pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 14-06-2023.

N. Reg. Albo: 938

San Filippo del Mela, 14-06-2023

Il Resp.le Area Affari Generali
Dott. Lo Duca Angelo
(Sottoscritto con Firma Digitale)